

MODIFICATO CON DELIB.C.C.
N. 40 DEL 23 GIUGNO 2009

COMUNE DI GASSINO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

STATUTO

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Principi fondamentali
- ART. 2 Finalità
- ART. 3 Tutela della salute
- ART. 4 Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
- ART. 5 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- ART. 6 Promozione del diritto al lavoro
- ART. 7 Sviluppo economico
- ART. 8 Assetto ed utilizzazione del territorio
- ART. 9 Partecipazione, decentramento, cooperazione
- ART. 10 Territorio e sede comunale, stemma e gonfalone
- ART. 11 Albo pretorio

TITOLO II: ORGANI

- ART. 12 Organi
- ART. 13 Consiglio comunale
- ART. 14 Competenze ed attribuzioni
- ART. 15 Sessioni e convocazioni
- ART. 16 Commissioni
- ART. 17 Attribuzioni delle commissioni
- ART. 18 Consiglieri
- ART. 19 Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 20 Gruppi consiliari conferenza dei capi gruppi
- ART. 21 Giunta comunale
- ART. 22 Nomina
- ART. 23 Composizione
- ART. 24 Funzionamento
- ART. 25 Attribuzioni
- ART. 26 Deliberazioni degli organi collegiali

ART. 27 Sindaco

ART. 28 Attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale

ART. 29 Delegazioni del Sindaco

ART. 30 Potere di ordinanza del Sindaco

ART. 31 Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo

TITOLO III: ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 32 Il Segretario comunale

ART. 33 Vice - Segretario

ART. 34 Organizzazione degli Uffici del personale. Principi e criteri direttivi.

ART. 35 Struttura dell'ente

TITOLO IV: SERVIZI

ART. 36 Forme di gestione

ART. 37 Gestione in economia

ART. 38 Azienda speciale

ART. 39 Istituzione

ART. 40 Il consiglio di amministrazione

ART. 41 Il presidente

ART. 42 Il direttore

ART. 43 Revoca

ART. 44 Società a prevalente capitale pubblico locale

ART. 45 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO V: FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO INTERNO

Capo I: Finanza e contabilità

ART. 46 Ordinamento

ART. 47 Attività finanziaria del Comune

ART. 48 Amministrazione dei beni comunali

ART. 49 Contabilità comunale: il bilancio

ART. 50 Contabilità comunale: il conto consuntivo

ART. 51 Attività contrattuale

Capo II: Controllo interno

ART. 52 Principi e criteri

ART. 53 Revisori del Conto

ART. 54 Tesoreria

ART. 55 Controllo economico della gestione

TITOLO VI: FORME ASSOCIATIVE

ART. 56 Principio di cooperazione ed associazionismo

ART. 57 Convenzioni

ART. 58 Consorzi

ART. 59 Unione di Comuni

ART. 60 Accordi di programma

TITOLO VII: PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61 Introduzione

ART. 62 Criterio di individuazione

CAPO I: INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO DI ACCESSO O DI INFORMAZIONE

ART. 63 Interventi nel procedimento amministrativo

ART. 64 Diritti di accesso

ART. 65 Diritto di informazione

CAPO II: INIZIATIVE DEI CITTADINI

ART. 66 Istanze

ART. 67 Petizioni

ART. 68 Proposte

CAPO III: ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 69 Associazionismo ed albo comunale delle Associazioni

ART. 70 Organismi di partecipazione

ART. 71 Incentivazione

ART. 72 Consulte

CAPO IV: REFERENDUM

ART. 73 Disciplina referendum

ART. 74 Effetti del Referendum

CAPO V: DIFENSORE CIVICO

ART. 75 Istituzione del difensore civico

ART. 76 Nomina

ART. 77 Incompatibilità e decadenza

ART. 78 Mezzi, modalità di intervento e prerogative

ART. 79 Rapporti con il Consiglio

TITOLO VIII: FUNZIONE NORMATIVA

ART. 80 Statuto

ART. 81 Regolamenti

ART. 82 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

ART. 83 Ordinanze

ART. 84 Norme transitorie e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Gassino Torinese è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione e, in particolare, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”.
3. Il Comune esercita la propria attività nell'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge e di quelle ad esso attribuite o delegata dalla legge, assicurando ai cittadini un procedimento amministrativo rapido, efficace e motivato, fornendo la necessaria informazione ed i mezzi per rendere effettivo l'esercizio di tali diritti, in attuazione di quanto previsto dalla legislazione sulla trasparenza dell'attività amministrativa.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
5. Il Comune ispira la propria azione ai criteri e principi che seguono.

ART. 3

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, valorizzando il ruolo del volontariato.

ART. 4

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a migliorare, conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Adotta e favorisce iniziative e scelte per una corretta educazione ambientale, per il risparmio energetico e per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 5

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale ed artistico, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Valorizza il ruolo della biblioteca civica e dell'archivio storico comunale.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

ART. 6

Promozione del diritto al lavoro

1. Il Comune promuove il diritto al lavoro quale condizione per l'effettivo realizzarsi del benessere della collettività, favorendo in particolare tutte le iniziative volte a rendere effettive le pari opportunità di lavoro fra uomo e donna e ad assicurare possibilità di impiego a cittadini in condizioni di particolare disagio.

ART. 7

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato.

ART. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel rispetto delle finalità di cui agli articoli 3 e 4.
2. Realizza ed adegua strumenti urbanistici al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento e di protezione civile da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

ART. 9

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8.6.90, n. 142.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica e, in particolare, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”.
3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, al tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

ART. 10

Territorio e sede comunale - Stemma e Gonfalone

1. La circoscrizione del Comune comprende il Capoluogo e le frazioni di Bardassano e di Busso-lino ed è costituita dai terreni che risultano nelle rispettive mappe catastali e confinanti con i Comuni di:
 - a Nord Settimo T.se e San Raffaele Cimena
 - a Sud Pavarolo e Montaldo Torinese
 - ad Est San Raffaele Cimena, Rivalba e Sciolze
 - ad Ovest Castiglione Torinese.
2. Il Capoluogo, sede comunale, è ubicato in Gassino Torinese. Possono essere istituiti uffici de-centrati nelle frazioni.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'ar-ticolo 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione interessata.
5. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

6. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 11

Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma primo avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo II

ORGANI

ART. 12

Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 13

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 14

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e degli strumenti necessari all'azione da svolgere, nonché la destinazione delle risorse.
5. L'esercizio delle sue potestà e funzioni non può essere delegato.
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

ART. 15

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono necessariamente ordinarie le sedute del Consiglio Comunale convocate per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del Conto Consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Gli adempimenti previsti al comma terzo, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice-sindaco. Qualora però il Vice-sindaco non fosse consigliere comunale, la presidenza del Consiglio verrà assunta dal consigliere anziano.

ART. 16

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee, di indagine sull'attività dell'Amministrazione o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 17

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generali individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni assegnate alle commissioni dagli organi elettivi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 18

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della Legge 81/93.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 19

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Le strutture comunali forniscono l'ausilio tecnico necessario per la loro corretta formulazione giuridico amministrativa.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

ART. 20

Gruppi consiliari - Conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capi gruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Viene istituita la conferenza dei Capi gruppo. Il regolamento ne disciplina le relative attribuzioni.

ART. 21

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

ART. 22

Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Tali indirizzi devono essere discussi e approvati dal Consiglio Comunale in apposito documento.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

ART. 23

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori.

2. Gli Assessori potranno essere nominati tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Gli Assessori non consiglieri partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. ABROGATO.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

ART. 24

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 25

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari con compiti di direzione, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 26

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Non si computano, ai fini della validità della seduta, coloro che hanno l'obbligo di astenersi o che si allontanano dalla sala prima della votazione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Non vanno computati, ai fini della determinazione dei votanti, gli astenuti e quanti si allontanano dall'aula prima della votazione.
5. Per le nomine di competenza dell'Ente è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti; quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, la votazione avviene con voto limitato; sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. Qualora i candidati della minoranza non siano nominati nel numero previsto, vengono nominati i candidati di minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi nominati dalla maggioranza.
6. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate, con separata votazione, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti assegnati.
8. Il Segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 27

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e, nei casi previsti dalla legge, esercita le funzioni di ufficiale di Governo.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze attribuite direttamente dalle leggi, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di sovrintendenza e poteri di organizzazione delle funzioni connesse al suo ufficio.

ART. 28

Attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'amministrazione comunale:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

- b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori per sottoporne l'esame alla Giunta;
- e) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
- f) può concludere accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- g) indice i referendum comunali;
- h) nomina le commissioni di concorso per l'accesso agli impieghi del comune;
- i) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- l) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto e compie gli atti conservativi;
- m) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, quando il Segretario comunale intervenga quale ufficiale rogante e manchi nel comune una figura "direttiva" ausiliaria del Segretario comunale;
- n) può sospendere tutti i dipendenti del comune riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
- o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale e al vice-sindaco l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta e si proceda allo scioglimento del Consiglio;
- p) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate all'ente, e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive impartite;
- q) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- r) Il Sindaco si cura di fornire al Consiglio comunale e alla popolazione informazioni ripetute ed aggiornate, ad intervalli regolari, sui rischi in cui può incorrere la popolazione residente nei pressi di impianti pericolosi (in relazione alle sostanze utilizzate), per la tutela della salute pubblica e per le relative misure di sicurezza, ai sensi della legge SEVESO DPR n. 175/88 e successive modificazioni disposte con Decreti Ministeriali del 31.5.1991.
- s) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, con i poteri attribuiti dal regolamento.
- t) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.
- u) Convoca la prima seduta del Consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e la stessa deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Delegazioni del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Vice-sindaco svolge le funzioni del Sindaco sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Il vice-sindaco sostituisce il Sindaco anche in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis - della L. 19/3/1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della L. 18/1/1992 n. 16. Il vice-sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del vice-sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie omogenee e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
4. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita agli organi burocratici.
5. Ha facoltà di delegare agli Assessori le sottoscrizioni di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ai sensi del terzo comma.
6. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalle leggi.

ART. 30

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 31

Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza;
 - d) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di polizia giudiziaria, qualora nel Comune non abbia sede un ufficio di Polizia di Stato, ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza;
 - e) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Qualora il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Titolo III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 32

Il Segretario comunale

1. Il Segretario svolge le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Al Segretario comunale, nel rispetto dei principi della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, oltre alle attribuzioni delle competenze di cui all'art. 51 della Legge 142/90, spetta l'adozione di atti di gestione che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad organi elettivi, nonché di atti che siano espressione di discrezionalità tecnica.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario comunale opera con autonomia funzionale, avvalendosi degli uffici e degli strumenti operativi messi a disposizione, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente.
4. Spetta al Segretario l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze.
5. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, il regolamento per l'organizzazione disciplina le attribuzioni del Segretario, secondo i criteri stabiliti dallo statuto.

ART. 33

Vice segretario

1. Il Vice segretario coadiuva il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e lo sostituisce unicamente in caso di assenza o impedimento.
2. E' nominato dalla Giunta comunale, sentito il Segretario comunale, tra i funzionari direttivi apicali in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi inerenti alla carriera iniziale di Segretario comunale.
3. Il funzionario apicale nominato assolve alle funzioni di Vice Segretario, oltre alle sue specifiche mansioni previste dal mansionario.

ART. 34

Organizzazione degli uffici del personale. Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati modelli di produttività. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di servizio, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite ed è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascuno operatore che risponde dello svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 35

Struttura dell'ente

1. Il Comune disciplina con atti normativi che danno esecuzione alle leggi e allo statuto:
 - a) il regolamento organico del personale;
 - b) il regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi.
2. Il regolamento di cui al primo comma, lettera a), disciplina:
 - a) la dotazione organica;
 - b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - c) i diritti, i doveri e le sanzioni;
 - d) le modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - e) il trattamento economico.
3. L'ordinamento strutturale si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate a conseguire i fini istituzionali dell'ente, secondo le norme del regolamento.

4. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche professionali, in modo da assicurare il maggiore grado di flessibilità in funzione dell'adeguamento della struttura organizzativa alle esigenze che scaturiscono sia dai programmi dell'amministrazione sia da verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro.
5. Il regolamento di cui al primo comma, lettera b), disciplina fra l'altro la mobilità all'interno della struttura.
6. Il Comune promuove e realizza la professionalità del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilità del personale.

Titolo IV

SERVIZI

ART. 36

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 37

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 38

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 39

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 40

Il consiglio di amministrazione

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 41

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 42

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 43

Revoca

1. Il Sindaco può revocare il presidente e i singoli componenti del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati e approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 44

Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 45

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo V
FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO INTERNO

CAPO I
FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 46

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 47

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali e provinciali;
 - f) altre entrate proprie ed anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà connesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

ART. 48

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

ART. 49

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.

ART. 50

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

ART. 51

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

CAPO II

Controllo interno

ART. 52

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.
3. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 53

Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

ART. 54

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi delle leggi vigenti.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalle leggi vigenti, nonché da specifica convenzione.

ART. 55

Controllo economico della gestione

1. Il responsabile dell'ufficio ragioneria, di concerto con gli uffici interessati, esegue trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze il responsabile redige un verbale che, unitamente alle proprie osservazioni rilevate, rimette all'Assessore al bilancio; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, ai sensi di legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Titolo VI FORME ASSOCIATIVE

ART. 56

Principio di cooperazione ed associazionismo

1. L'attività di governo e di amministrazione dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza attraverso patti ed intese volontarie di associazionismo e cooperazione.

ART. 57

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 58

ConSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 57, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 59

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 56 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 60

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8.6.90, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61

Introduzione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, nonché alla gestione di particolari servizi comunali.
2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato, privilegiando i soggetti o gli enti senza fine di lucro, in relazione all'utilità sociale e collettiva dei fini perseguiti e delle attività svolte.

3. Ai soggetti aventi diritto, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire il parere di categorie economiche e sociali su specifici problemi di particolare rilevanza inerenti la loro attività.
5. L'Amministrazione valorizza il servizio civile alternativo al servizio di leva, così come normato dalla legislazione vigente, attraverso la promozione e la pubblicizzazione di progetti qualificanti ed il reperimento delle strutture adeguate.

Art. 62

Criterio di individuazione

1. Sono considerati cittadini, ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

CAPO I

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO DI ACCESSO O DI INFORMAZIONE

ART. 63

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sovraindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro i termini previsti dal regolamento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro i termini fissati dal regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro i termini prestabiliti dal regolamento, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. Il Sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 64

Diritti di accesso

1. A chiunque vi abbia interesse è garantito il diritto di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 65

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare l'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

Iniziative dei cittadini

ART. 66

Istanze

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta deve essere fornita dal Sindaco entro sessanta giorni.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 67

Petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi al Sindaco per sollecitare l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità e la procedura delle petizioni, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora ritenga di non aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. Copia della petizione viene trasmessa d'ufficio ai Capi Gruppo consiliari.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni.
4. Se il termine di risposta previsto dal regolamento di cui al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

ART. 68

Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco trasmette le proposte agli organi competenti entro sessanta giorni, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. Copia delle proposte è trasmessa d'ufficio ai Capi Gruppo consiliari.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti entro il termine indicato dal regolamento di cui al successivo comma quarto.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità delle proposte, nonché la procedura, i modi e i tempi del loro esame.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 69

Associazionismo ed Albo comunale delle Associazioni

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:
 - le forme di incentivazione previste dal successivo art. 71
 - l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione
 - l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I criteri e le modalità di valorizzazione vengono stabiliti nel regolamento sulla partecipazione che deve garantire l'imparzialità e la trasparenza.
3. E' istituito l'Albo delle associazioni dove la Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al comma primo, le associazioni che operano sul territorio.
4. Le associazioni iscritte all'Albo o le Consulte di cui all'art. 72 dovranno essere consultate nelle specifiche materie inerenti le loro finalità o scopi.

ART. 70

Organismi di partecipazione

1. Il Comune valorizza, promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini anche attraverso la possibilità di concorrere alla gestione di particolari servizi comunali. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti al Capo II.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

ART. 71

Incentivazione

1. Alle associazioni iscritte all'Albo ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, sia tecnico-professionale e organizzativo.

ART. 72

Consulte

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Consiglio comunale può prevedere nel regolamento sulla partecipazione l'istituzione delle Consulte, stabilendone il numero, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

CAPO IV REFERENDUM

ART. 73

Disciplina referendum

1. E' possibile indire referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il quindici per cento degli elettori il Consiglio comunale;
 - b) il Consiglio comunale;
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 74

Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO V

Difensore civico

ART. 75

Istituzione del Difensore civico

1. E' istituito nel Comune l'Ufficio del Difensore civico.
2. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcun rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

ART. 76

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale sulla base di un elenco di candidati, ciascuno dei quali proposto da almeno il due per cento degli elettori il Consiglio comunale. A tale carica sarà nominato il candidato che avrà riportato la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo tre votazioni, da tenersi in sedute consecutive, nessuno dei candidati avrà conseguito tale maggioranza, si procederà con una votazione ulteriore alla nomina del candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. I tempi e le modalità di presentazione delle candidature saranno previsti dal relativo regolamento.
2. Il Difensore civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
4. Il Difensore civico si impegna a non presentarsi candidato alle prime elezioni amministrative del Comune di Gassino Torinese successive alla cessazione della sua carica.

ART. 77

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore civico:
 - a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri del culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi eserciti qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Il Difensore civico può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza a doveri d'ufficio.

ART. 78

Mezzi, modalità di intervento e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, che provvede altresì a dotarlo di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.
3. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente esaminati.
4. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
5. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
6. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definitivi; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

7. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
8. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.
9. Il trattamento economico del Difensore civico è fissato dal relativo regolamento.

ART. 79

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Titolo VIII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 80

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 81

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalle leggi o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 del presente statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 82

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.90, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le norme che incidono sullo statuto si applicano immediatamente.

ART. 83

Ordinanze

1. Le ordinanze per l'osservanza e l'esecuzione delle leggi, dello statuto e dei regolamenti sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni ed ad esse, ove abbiano contenuto generale, deve essere inoltre data altra adeguata pubblicità.

ART. 84

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, devono essere deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, purché compatibili con lo statuto medesimo e con le disposizioni di legge.